

CIRCOLARE IMPORTANTE

Oggetto: Abrogazione Modulo di controllo delle assenze

I conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e riposo avevano l'obbligo di compilare il cosiddetto **"Modulo di controllo delle assenze"**, con tale modulo compilabile in formato elettronico e stampabile, dovevano essere **documentate l'assenza per malattia, le ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo** escluso dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006¹.

Il modulo in questione poteva essere richiesto dagli organi di controllo e andava conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Il Regolamento UE n. 165/2014, all'art. 34 **ha previsto che gli Stati Membri non possono imporre ai predetti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.**

Pertanto il Ministero dell'Interno ha emesso una circolare in cui ha chiarito che la redazione del modulo di controllo in questione **non è più obbligatoria**, pertanto le aziende hanno la facoltà di continuare a redigere tale documento, ma **gli organi di controllo non potranno più applicare le sanzioni nel caso in cui trovino i conducenti sprovvisti di tale modulo.**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Cordiali Saluti.

SDS SRL
Ing. DAVIDE TOYON
AMMINISTRATORE UNICO

¹ Il regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

- a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non superai 50 km;
- b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h;
- c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi sotto la loro responsabilità;
- d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
- e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
- g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
- h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

sede legale:

P.zza Arpino, 3/c
12042 Bra (CN)

sede operativa:

P.zza Arpino, 3/c
12042 Bra (CN)

Tel. 0172/43.18.23
Mobile 338/90.85.948
info@sdsing.com
www.sdsing.com